

# Un avviso di pagamento prescritto può essere ignorato?

written by Redazione | 20/02/2022



*Come far valere la prescrizione in caso di debito vecchio?*

Un nostro lettore ha ricevuto un avviso di pagamento per un debito dovuto diversi anni fa, quando ormai - a suo dire - si è formata la prescrizione. Ci chiede se può far finta di nulla e cestinarlo. Un avviso di pagamento prescritto può essere ignorato? La risposta è differente a seconda del tipo di debito. Bisogna cioè distinguere le imposte e tutti gli atti che costituiscono già "titolo esecutivo" dagli altri casi. Cercheremo qui di seguito di essere più chiari.

## Avviso di pagamento per imposte e cartelle esattoriali

Quando l'avviso di pagamento riguarda imposte o cartelle esattoriali, la pretesa del fisco va impugnata dinanzi al giudice negli ordinari termini previsti dalla legge. In caso contrario, la pretesa diventa definitiva anche se non dovuta, e pertanto andrà

pagata. Non sarà cioè più contestabile.

In altri termini, è necessaria una sentenza del giudice che cancelli il «titolo esecutivo» o comunque l'atto pubblico di accertamento.

Si pensi al caso del Comune che chieda il pagamento dell'Imu o dell'imposta sulla spazzatura dopo oltre cinque anni da quando è dovuta. Il debito è prescritto ma per far valere la prescrizione è necessario che sia il giudice ad accertarla, cancellando l'atto illegittimo dell'amministrazione.

In alternativa al giudice, si potrebbe tentare la carta del ricorso in autotutela presentato - con raccomandata a.r. o pec - allo stesso organo che ha emesso l'atto, ma tenendo conto che tale ricorso, oltre a non garantire la certezza della risposta, non interrompe i termini per fare ricorso.

## **Avviso di pagamento per multe**

Anche per le sanzioni amministrative vale quanto detto per gli atti fiscali: la richiesta di pagamento va impugnata entro i termini stabiliti dalla legge se non si vuole che divenga definitiva. Così, ad esempio, se la polizia municipale dovesse inviare un verbale dopo oltre 90 giorni dall'accertamento o se l'ente per la riscossione delle entrate locali dovesse chiedere il pagamento della multa dopo oltre cinque anni dal ricevimento del verbale, sarebbe necessario in entrambi i casi rivolgersi al giudice per chiedere l'annullamento della pretesa di pagamento.

## **Richiesta di pagamento da parte del privato**

Completamente diverso è il discorso nel caso in cui la richiesta di pagamento provenga da un privato. In tale ipotesi infatti l'atto - anche se formalizzato con raccomandata o con lettera dell'avvocato - non costituisce un titolo esecutivo ed è privo di alcun valore. Sicché, il debitore potrebbe anche far finta di non averlo ricevuto lasciando alla controparte la possibilità di agire giudizialmente nei propri confronti ed, eventualmente, in quella sede far valere l'opposizione. Il fatto di non aver risposto non rende la richiesta "definitiva" (al pari di quanto succede con gli atti del fisco o le sanzioni amministrative) e pertanto non pregiudica la possibilità di sollevare, in un momento successivo, l'eccezione di prescrizione dinanzi al

giudice.

Si tenga tuttavia conto che l'eventuale giudizio avrebbe un costo anche per il presunto debitore, dovendo questi ricorrere a un avvocato che lo difenda. Sicché sarà sempre più opportuno inviare una risposta diffidando il creditore ad agire e mettendo in luce la scadenza dei termini di legge.

## **Come si calcola la prescrizione**

Bisogna in ultimo tenere conto del fatto che non sempre la prescrizione è così automatica. Essa infatti si realizza solo se, nei termini indicati dalla legge, il creditore non invia alcun sollecito con raccomandata a.r. o pec. Quindi, prima di sollevare una contestazione, bisognerà verificare con attenzione se non si sono ricevuti avvisi di giacenza di eventuali diffide di pagamento che potrebbero aver interrotto i termini di prescrizione, facendoli decorrere nuovamente da capo.